

previgente normativa ha continuato altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa ha previsto la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che hanno liquidato la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è stata cumulata con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, ha inserito, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha stabilito che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art. 3-bis della legge n. 140/97, ha disposto che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è stata effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non hanno concorso né gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualita' sono stati corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 ha disposto che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 contengono una particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, infine, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

In applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166 e dall'art. 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata i termini di decadenza decorrono dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Ha trovato altresì applicazione il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua applicazione avvenuta lo stesso 3

novembre.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si e' proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', fra l'altro, a carico dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. e quindi del Fondo Telefonici con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e pertanto aventi decorrenza dal 1 dicembre 1997 e fino all'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianita' non e' stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 hanno conseguito la pensione di anzianita' con la decorrenza di legge sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si collochi a partire dal 1 dicembre 1997.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 17 dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1997 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 42 miliardi e uscite per 276 miliardi; la differenza di 234 miliardi, posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, viene coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in miliardi di lire)			
1993	49	193	242	242
1994	53	206	259	259
1995	45	231	276	276
1996	45	213	258	258
1997	42	234	276	276

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1997 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1996.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel **"Quadro di riferimento normativo"** sia nel **"Quadro macro-economico"** rispetto ai dati previsti originariamente.

	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		originario	aggiornato	
ENTRATE	(in milioni di lire)			
-Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	42.265	38.484	39.053	40.645
-Quote di partecipazione degli iscritti.....	365	316	239	313
-Trasferimenti da altre gestioni inps.....	8	10	10	17
-Poste correttive e compensative uscite.....	1.848	1.100	1.100	970
-Entrate non classificabili in altre voci.....	57	151	22	43
-Canone d'uso netto immob. strumentali.....	9	10	9	8
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	439	1	1
-Prelievi da accantonamenti vari.....	145	44	44	201
TOTALE DELLE ENTRATE.....	44.697	40.554	40.478	42.198
-Trasferimento della G.I.A.S.....	213.281	233.755	229.942	233.517
TOTALE PAREGGIO.....	257.978	274.309	270.420	275.715
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali.....	243.010	265.978	258.876	263.593
-Trasferimenti passivi.....	4.376	2.384	3.001	2.643
-Spese di amministrazione.....	2.022	2.347	2.118	2.004
-Oneri finanziari.....	8.286	3.573	6.318	7.024
-Oneri tributari.....	1	1	1	(..)
-Poste correttive e compensative entrate.....	89	20	100	97
-Uscite non classificabili in altre voci.....	12	6	6	3
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	83	0	0	195
-Svalutazioni e deprezzamenti.....	99	0	0	156
TOTALE DELLE USCITE.....	257.978	274.309	270.420	275.715

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1997, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Accertati in complessivi 40.645 milioni con una diminuzione di 1.620 milioni rispetto all'esercizio precedente, sono costituiti, come riportato nell'allegato n. 2, quasi interamente, dal gettito derivante dalle aliquote contributive ordinarie.

Il suddetto gettito risente del naturale calo del numero degli iscritti.

Completano la voce in esame i valori capitali che i datori di lavoro sono tenuti a versare in applicazione delle leggi nn. 336/1970 e 824/1971.

Quote di partecipazione degli iscritti - Figurano in bilancio per 313 milioni, attengono ai valori capitali di riscatto e alle trattenute effettuate ai pensionati occupati.

Poste correttive e compensative delle uscite - Pari a 970 milioni, concernono i recuperi di rate di pensioni indebite accertati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci - Accertate nel complesso in 43 milioni sono rappresentate da partite di varia natura di cui si riporta l'analisi nell'allegato n. 3.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari - Ammontano a complessivi 201 milioni, riguardano sia il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, necessario per fronteggiare gli oneri maturati nell'anno, che il prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare, pari all'ammontare della eliminazione di corrispondenti crediti.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere dell'anno 1997, analizzato nell'allegato n. 4, assomma a complessivi 264 miliardi con un aumento di 21 miliardi rispetto a quello dell'esercizio precedente; esso attiene: per 243 miliardi a rate di pensioni; per 21 miliardi al trattamento di fine rapporto.

L'onere per rate di pensioni, al netto dell'assegno per il nucleo familiare posto a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e della quota di oneri pensionistici posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, pari a 13 miliardi circa, presenta un aumento di 15 miliardi rispetto all'esercizio precedente, dovuto in parte al maggior numero delle rendite in essere, ed in parte al più elevato importo medio delle stesse sul quale incidono i valori delle nuove liquidazioni e l'adeguamento per perequazione automatica calcolato sulla base dell'aumento del costo della vita nella misura del 3,9 per cento a partire dal 1° gennaio 1997, così come previsto dalla normativa vigente.

L'onere relativo al trattamento di fine rapporto presenta un aumento rispetto al 1996 di 6 miliardi, dovuto al maggior numero di soggetti che hanno lasciato il servizio attivo.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 1996 e 1997 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1996 E 1997

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
1996	Vecchiaia	143	4.086.017.715	28.573.600
	Invalidità	9	237.147.040	26.349.700
	Superstiti	204	3.273.068.265	16.044.500
	Totale	356	7.596.233.020	21.337.700
1997	Vecchiaia	380	10.868.340.795	28.600.900
	Invalidità	9	214.304.285	23.811.600
	Superstiti	206	3.537.521.870	17.172.400
	Totale	595	14.620.166.950	24.571.700

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1996 E 1997

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
1996	Vecchiaia	6.032	167.925.055.580	27.839.000
	Invalidità	155	3.328.836.625	21.476.400
	Superstiti	4.705	71.294.099.165	15.152.800
	Totale	10.892	242.547.991.370	22.268.500
1997	Vecchiaia	6.190	179.460.551.890	28.992.000
	Invalidità	146	3.236.771.700	22.169.700
	Superstiti	4.665	73.470.902.200	15.749.400
	Totale	11.001	256.168.225.790	23.285.900

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

anno	iscritti	pensioni	contributi(*)	prestazioni	rapporto iscritti pensioni	rapporto contributi prestazioni
			(in miliardi di lire)			
1993	3.500	10.926	48	229	0,32	0,21
1994	3.360	11.147	45	245	0,30	0,18
1995	2.775	11.083	43	248	0,25	0,17
1996	2.730	10.892	43	243	0,25	0,18
1997	2.236	11.001	41	264	0,20	0,16

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti".

Trasferimenti passivi - Quantificati in complessivi 2.643 milioni, sono costituiti, per 2.117 milioni, dai trasferimenti a beneficio dello Stato e di altri Enti come analizzato nell'allegato n. 5 e per 526 milioni, dai trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS.

Quest'ultimo importo attiene ai valori di copertura di periodi assicurativi (303 milioni) e al contributo di solidarietà dovuto ai sensi della legge n. 41/1986 (223 milioni) a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spese di amministrazione - Calcolate in 2.004 milioni con una leggera flessione di 18 milioni rispetto all'anno 1996, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto attribuite alla gestione in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi INPS".

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati delle predette spese rilevate negli anni 1996 e 1997.

A G G R E G A T I	1 9 9 6	1 9 9 7
	(in milioni di lire)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette).....	1.267	1.199
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	288	327
-Amministrazione Poste e Banche.....	288	327
-Altri Enti.....	-	-
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	59	61
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	162	155
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.....	1	1
SPESE LEGALI.....	10	7
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	212	194
ALTRE SPESE.....	103	101
T O T A L E.....	2.102	2.045
<i>meno RECUPERI.....</i>	<i>47</i>	<i>21</i>
<i>meno RESIDUI INSUSSISTENTI.....</i>	<i>33</i>	<i>20</i>
T O T A L E N E T T O.....	2.022	2.004